

Messaggio municipale No. 27/2010 accompagnante la richiesta di approvazione della modifica dell'art. 2 e dell'art. 5 del Regolamento comunale in materia di servizi scolastici e di attività extrascolastiche (per il servizio trasporti scolastici comunali)

Al Consiglio comunale di Bioggio

Egregio signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri comunali,

l'Esecutivo comunale, in particolare in quest'ultimo anno scolastico 2009/2010, è stato sollecitato da più famiglie a valutare l'organizzazione di un trasporto degli allievi, della Scuola dell'Infanzia, provenienti dalle frazioni collinari del Comune (Gaggio - Cimo - Iseo e Bosco Luganese).

Il Municipio

- ritenuto il numero cospicuo dei potenziali beneficiari di questo servizio per l'anno scolastico 2010 - 2011, che dovrebbe situarsi intorno ai 26 bambini;
- considerato che si andrebbe a sostenere un concetto di mobilità con servizio pubblico a scapito di quello privato che comporta anche maggiore inquinamento, disordine e scompiglio che mette in forte pericolo la sicurezza dei bambini, presso l'Istituto scolastico (IS), negli orari d'entrata e uscita
- e dopo aver valutato i mezzi a disposizione, le necessità, ogni altra implicazione e i costi,

ha deciso d'introdurre il servizio, a titolo di prova, per un anno a contare dall'inizio dell'anno scolastico 2010 - 2011. Questo però con una richiesta di partecipazione finanziaria ai costi delle famiglie interessate.

Il servizio, per questo anno di prova, sarebbe eseguito in parte con risorse proprie (1 pulmino e 1 autista già in dotazione all'IS), e d'altro canto tramite un mandato esterno provvisorio ed a termine ad una Ditta privata di trasporti di persone (in outsourcing). Il costo complessivo dell'operazione è stato valutato in ca. fr. 35'000.--. L'Esecutivo, per questo servizio puntuale, ritiene comunque giustificata una partecipazione ai costi da parte delle famiglie richiedenti nella misura di ca. il 20 - 25%. Questo anche partendo dal presupposto, indiscutibile, che la Scuola dell'Infanzia, perlomeno per il primo e secondo anno di frequenza, non è obbligatoria. Per poter chiedere questo contributo alle famiglie il Municipio non dispone tuttavia delle necessarie basi legali in quanto il Regolamento comunale in materia di servizi scolastici attualmente in vigore non contempla nelle prestazioni offerte il trasporto degli allievi del nostro Istituto scolastico.

Pertanto si propone con il presente Messaggio municipale la completazione **del Regolamento comunale in materia di servizi scolastici** che il Legislativo comunale aveva adottato il 29 maggio 2007 e che aveva trovato l'approvazione della Sezione enti locali con decisione del 31 luglio 2007 (vedi documenti allegati).

Precisiamo anche che per analogia, oltre alle tasse di refezione, occorre ora prevedere tutte le tasse che riguardano i servizi scolastici e extrascolastici erogati per i quali è richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie.

Infatti, l'**art. 2 – Prestazioni** - definisce i servizi a favore degli allievi e delle famiglie e, secondo la proposta municipale dovrebbe essere così completato:

- a. **refezione Scuola dell'Infanzia**: *servizio esistente;*
- b. **scuola fuori sede**: *settimana verde e bianca esistente; sono escluse le settimane del bosco che si tengono regolarmente ad inizio anno scolastico e in primavera presso la sotto sede scolastica della frazione di Bosco Luganese;*
- c. **doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico)**: *doposcuola già attivo;*
- d. **colonie**: *colonia diurna estiva già istituita,*
- e. **trasporti scolastici allievi** (nuovo) – *già in vigore trasporto allievi per SE*

accompagnato dall'art. 3 che determina la partecipazione finanziaria delle famiglie a parziale copertura dei costi sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in sede di ordinanza.

Per il trasporto allievi IS

Per il trasporto degli allievi si emanerà poi un'ordinanza municipale, basata sul presente Regolamento (base legale), in cui si precisa che:

- a) l'Istituto scolastico, previo preventivo assenso del Municipio, propone dei trasporti laddove lo ritiene opportuno e a fronte di un numero minimo di richieste;
- b) i trasporti sono effettuati con i veicoli in dotazione all'Istituto e/o affidati a terzi;
- c) all'inizio di ogni anno scolastico, la Direzione allestisce l'elenco degli allievi autorizzati, stabilisce gli orari e i luoghi delle fermate;
- d) in caso di comportamento inadeguato degli allievi sullo scuolabus, la Direzione, il Collegio dei docenti e il docente titolare decideranno i provvedimenti da adottare;
- e) a turni, i docenti garantiscono la sorveglianza degli allievi in attesa dello Scuolabus al termine delle lezioni del mattino e/o del pomeriggio.
- f) per le Scuole Elementari, le iscrizioni vengono effettuate all'inizio della frequenza e valgono anche per gli anni successivi se non vengono disdette;
- g) per le Scuole dell'Infanzia, le iscrizioni vengono effettuate all'inizio della frequenza di ogni anno scolastico;
- h) gli allievi autorizzati e iscritti al servizio di trasporto sono tenuti a usufruirne in modo regolare. Potrà essere revocata l'autorizzazione in caso di uso irregolare;
- i) per quelle famiglie la cui situazione finanziaria risultasse precaria possono essere concesse riduzioni o esenzioni dal prelievo di ev. tasse per il servizio. Per le stesse famiglie sono pure a disposizione gli aiuti sociali comunali e cantonali.
- l) il Municipio può comunque ed in ogni caso decidere i cambiamenti, anche temporanei, che dovessero rendersi necessari.

L'ammontare della **partecipazione delle famiglie - art. 5** – del Regolamento in oggetto definisce i limiti entro i quali il Municipio deve stabilire il prelievo delle tasse che riportiamo fedelmente nella sottostante tabella nella quale sono state inserite, per comparazione, le situazioni attuali.

a.	refezione Scuola dell'Infanzia	da fr.	3.--	a fr.	6.--	per pasto (anno scolastico 09/10 fr. 3.50)
b.	doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico)	da fr.	15.--	a fr.	30.--	per sessione (attualmente fr. 15.--)
c.	Colonie	da fr.	50.--	a fr.	300.--	per turno (attualmente fr. 15.-- il giorno, ossia fr. 75.-- per un turno di 5 giorni)
d.	PROPOSTA Trasporti scolastici allievi					
	- Scuola elementare	da fr.	0.--	a fr.	3.--	Per giorno (viaggi di andata e ritorno)
	- Scuola dell'infanzia	da fr.	0.--	a fr.	3.--	

La scrivente autorità ritiene questi limiti ben ponderati in considerazione anche dell'indagine esperita a livello cantonale dalla Conferenza dei Direttori delle Scuole comunali in merito al prelievo delle tasse scolastiche.

Conclusioni

A vostra disposizione per ulteriori informazioni, chiediamo cortesemente di voler

d e c i d e r e :

1. E' approvata la completazione – modifica dell'art. 2 e 5 del Regolamento comunale in materia di servizi scolastici come da proposta municipale;
2. La nuova normativa, riservata l'accettazione della competente Autorità cantonale, entra in vigore con effetto retroattivo al

Con stima e cordialità.

Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Mauro Bernasconi</p>	 <p>COMUNE DI BIOGGIO</p>	<p>Il segretario:</p>  <p>Massimo Perlasca</p>
--	--	--

RM. no. 1133/2010 del 20 aprile 2009

Allegati: - Regolamento comunale in materia di servizi scolastici / modifiche
- MM relativi al Regolamento

Va per rapporto a:

G	E	AP	P	CT GA	PR
X			X		



COMUNE DI BIOGGIO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI E DI ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Il Consiglio Comunale di Bioggio,

visti gli art. 7 Legge sulla scuola, 34-39 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, la legge sul consorzio dei Comuni e in particolare l'art. 63a

risolve:

Art. 1

Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni dell'istituto scolastico e delle attività extrascolastiche organizzate a favore degli allievi.

Art. 2

Prestazioni

Al presente regolamento soggiacciono le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione Scuola dell'Infanzia;
- b. doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico);
- c. colonie;
- d. trasporti scolastici allievi.**

Art. 3

Partecipazione finanziaria

¹A parziale copertura dei costi è richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

~~²In casi particolari il municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.~~

~~³Per le famiglie non domiciliate nel Comune è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.~~

Art. 4

Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori essi sono responsabili in solido.

Art. 5

Ammontare della partecipazione delle famiglie

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

<i>a.</i>	<i>refezione SI</i>	<i>da fr.</i>	<i>3.--</i>	<i>a fr.</i>	<i>6.--</i>	<i>per pasto</i>
<i>b.</i>	<i>doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico)</i>	<i>da fr.</i>	<i>15.--</i>	<i>a fr.</i>	<i>30.--</i>	<i>per sessione</i>
<i>c.</i>	<i>Colonie</i>	<i>da fr.</i>	<i>50.--</i>	<i>a fr.</i>	<i>300.--</i>	<i>per turno</i>
<i>d.</i>	<i>Trasporti scolastici allievi</i> <i>- Scuola elementare</i> <i>- Scuola dell'infanzia</i>	<i>da fr.</i> <i>da fr.</i>	<i>0.--</i> <i>0.--</i>	<i>a fr.</i> <i>a fr.</i>	<i>3.--</i> <i>3.--</i>	<i>Per giorno</i> <i>(viaggi di andata e ritorno)</i>

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno delle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Art. 6

Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 7

Vie di contestazione

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1° settembre 2007.

Adottato dal Consiglio Comunale il 29 maggio 2007.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/sezione degli enti locali con risoluzione no 27 RE 9811 del 31 luglio 2007.

Modifica - completazione dell'art. 2 e 5 proposta dal Legislativo comunale in data 27.09.10

Modifica completazione dell'art. 2 e 5 approvata dal Dipartimento delle istituzioni/sezione degli enti locali con risoluzione no.....del...